

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA



ASSESSORATO COOPERAZIONE COMMERCIO ARTIGIANATO E PESCA

L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche ed integrazioni concernente la disciplina della pesca marittima;

VISTO il Decreto Legislativo 26 maggio 2004, n. 154 recante "Modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2 della legge 7 marzo 2003, n. 38";

VISTO D.A. n. 24/Pesca del 31 luglio 2009, con il quale sono state stabilite le modalità di esecuzione dell'arresto temporaneo per l'anno 2009 delle attività di pesca per le unità abilitate alla pesca a strascico e/o volante iscritte nei compartimenti marittimi della Sicilia, in particolare la lett. c) comma 2° dell'art. 1 laddove è stato statuito che le imbarcazioni esercenti la pesca con il sistema volante devono effettuare l'arresto temporaneo dal 1 settembre al 30 settembre 2009;

VISTA la nota del 3 agosto 2009 del Consorzio Azzurro di Sicilia Soc Coop. Consortile di Sciacca con la quale si chiede la modifica del periodo di interruzione indicato alla predetta lett. c) comma 2° art. 1 del D.A. n° 24/Pesca del 31 luglio 2009 in ragione, tra l'altro, della necessità di dover fornire prodotto locale alle industrie ittico-conserviere del territorio;

CONSIDERATA la fondatezza delle argomentazioni contenute nella succitata richiesta;

D E C R E T A

ART. 1

Modifica della lett.c) comma 2° dell'art. 1 del D.A. n° 24 /Pesca del 31 luglio 2009.

Fermo quant'altro disposto nel D.A. n° 24 /Pesca del 31 luglio 2009, per le motivazioni di cui in premessa, la lett. c) del comma 2° dell'art. 1 del predetto decreto, viene così sostituita:

Le imbarcazioni abilitate all'uso della volante, iscritte nei compartimenti marittimi dell'Isola, effettueranno l'interruzione obbligatoria di trenta giorni consecutivi nel periodo compreso tra il 15 settembre ed il 31 di ottobre.

Palermo li, 4 agosto 2009

L'ASSESSORE

(On.le Avv. Giambattista Bufardecì)

